COMUNE DI VIGODARZERE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 26.06.2003 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 04.12.2003 (modifiche in grassetto) Modificato con delibera Consiglio Comunale n.37 del 11.04.2006 (modifiche con sottolineatura) Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2017 (modifiche in corsivo grassetto)

L.R. 06 aprile 2001 n.10 – DGR 20 Luglio 2001 n.1902, DGR 14 marzo 2003 n.633, DGR 1028 del 16.04.2004 e DGR 2113 del 02.08.2005

CAPITOLO I - MERCATI

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. Il mercato periodico è di tipologia settimanale

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati.

Art. 3 – Giornata e orario di svolgimento

- 1. Il mercato ha luogo nei giorni di giovedì dalle ore 7,00 alle ore 14.00.
- 2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.4 del D. legislativo n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
- 3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00, devono aver installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
- 4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- 5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggi debbono aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
- 6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

- 1. L'area del mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
- a) ubicazione: Piazza Bachelet e parte di Piazza Martiri della Libertà;
- b) superficie complessiva del mercato: mq. 1.983;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.067,60;
- d) i posteggi che sono così distribuiti:
 - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare (i numeri 14, 15, 18, 19, 20 e il 17 che è riservato alla vendita di pesce fresco);
 - n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art.27 e seguenti del Decreto legislativo n. 114/98 per il settore non alimentare (i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 16);
 - n. 1 riservato agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (il numero 1);

- e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

- 1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di **anni 10** è effettuata in base al maggior numero di presenza maturata nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data del rilascio dell'attestazione di cui all'abrogata Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990 o data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n. 228 del 2001.
- 2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
- 3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 31 mq.
- 4. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 3, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
- 5. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. ¹

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

- 1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenza maturata in quel mercato;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data di rilascio dell'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della legge n.241/1990;
 - sorteggio;
- 2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

_

¹ DGR 2113/2005 - parte II - punto 2 -comma 16

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale sarà delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Art. 8 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

- 1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
- 2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
- 3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.
- 4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in Piazza Martiri della Libertà.

Art. 9 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

- 1. Presso l'Ufficio Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
- 2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
- 3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

- 1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata

- di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
- c. il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
- 2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia Municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

- 1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art.3, comma 4, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- 2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
- 3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
- 4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero di volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
- 5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni di posteggio.
- 6. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.²
- 7. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare, preventivamente, all'ufficio commercio del Comune, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati identificativi della ditta;
 - <u>estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve</u> essere allegata in copia);
 - <u>data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal REA</u> (ex registro ditte).

² DGR 2113/2005 - Parte III - punto 6 - comma 2

³ DGR 2113/2005 - Parte III - punto 6 - comma 6

Art. 11 bis - Durata delle autorizzazioni e concessioni

L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha durata 10 (dieci) anni, ed è rilasciata dal Dirigente del settore competente, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati o posteggi isolati, come previsto dal dettato normativo vigente in materia.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

- 1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
- 2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste *nei rispettivi Regolamenti Comunali.*⁴ Il pagamento per le concessioni giornaliere avverrà tramite bollettino postale inviato *annualmente.*⁵
- 3. Nei confronti dei titolari di posteggio che siano inadempienti dei suddetti oneri si applicherà quanto previsto nei Regolamenti Comunali di riferimento (occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti).

 La decadenza della concessione per l'occupazione suolo pubblico, ai sensi dell'art. 16 del

Regolamento COSAP comportando l'impossibilità di partecipare al mercato determina la decadenza dell'autorizzazione per mancanza dei presupposti.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
- 2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può anche essere inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
- 3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
- 4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

_

⁴ Precedente testo: "nel Regolamento Contabilità del Comune"

⁵ Precedente testo: "mensilmente"

- 5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore cha ha ceduto la propria azienda al richiedente:
 - b) maggior anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A., per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale⁶;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
- 6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
- 7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni;⁷
- 8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico: il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR;⁸
- 9. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.9
- 10. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
- 11. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono

⁶ DGR 2113/2005 - parte II - punto 2, comma 7 lettera b)

⁷ DGR 2113/2005 - parte II - punto 1, comma 9 ⁸ DGR 2113/2005 - parte II - punto 1, comma 10

⁹ DGR 2113/2005 - parte II - punto 1, comma 11

- di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- 12. Nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel BUR dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel BUR dei posteggi di nuova istituzione. 10
- 13. <u>Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel BUR.¹¹</u>
- 14. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n.10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione

- 1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
- 2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che rilascerà ricevuta, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
- 3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
- 4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
- 5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza nel mercato come risultante della "Graduatoria assegnatari";
 - b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
- 6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III della D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

¹⁰ DGR 2113/2005 - parte II - punto 1, comma 13

¹¹ DGR 2113/2005 - parte II - punto 1, comma 14

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione.

- 1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandolo all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
- 2. Ai sensi dell'art.7 comma 1 della L.241/1990, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza della concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda. 12
- 3. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
- 4. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. 13
- 5. Ai sensi dell'art .5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n.10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

6. $(abrogato)^{14}$

7. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

- 1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
- 2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento.
- 4. I pali di sostegno o quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,50 e non superiori a metri 4,00.
- 5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
- 6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tener conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
- 7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

DGR 2113/2005 - parte II - punto 5, comma 3
 DGR 2113/2005 - parte II - punto 5, comma 2

¹⁴ DCC 11 del 30/01/2017

8. <u>I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998.¹⁵</u>

Art. 17 – Funzionamento del mercato

- 1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
- 2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 3. Ai sensi dell'art.7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n.10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
- 4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
- 5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
- 6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art.6 della Legge 6 aprile 2001, n.10 come integrate con la DGR n. 1902/2001 e successive modifiche. ¹⁶

Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

- 1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria .
- 2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, dal T.U. leggi sanitarie, dal regolamento Comunale d'Igiene, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.

10

¹⁵ DGR 2113/2005 - parte II - punto 1, comma 2

¹⁶ Cfr. DGR 2113/2005 - parte II - punto 5

- 2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
- 3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
- 4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
- 5. <u>Il Responsabile del Servizio¹⁷</u> comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art.10, formulata sulla base:
 - a. dell'anzianità di presenza in quel mercato <u>intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. ¹⁸</u>
 - b. in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
- 6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

- 1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art.8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.
- 2. Il mercato e i posteggi isolati, per esigenze tecniche, non si terranno come segue:
 - Vigodarzere il giovedì precedente e successivo alla sagra paesana;
 - Saletto il martedì successivo alla sagra paesana;
 - Tavo il mercoledì successivo alla sagra paesana;
 - Terraglione il venerdì antecedente la sagra paesana.

Art. 22 – Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".

_

¹⁷ Precedente testo: "Il Sindaco"

¹⁸ DGR 2113/2005 - parte III - punto 4, comma 3

- 2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
- 3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- 4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
- 5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 23 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 29.

CAPITOLO II – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 24 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

- 1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
- 2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 25 – Zone vietate

- 1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - nella sede stradale, lungo la S.P. 46 Brentana e la S.P. 87 del Terraglione per motivi di polizia stradale.

Art. 26 – Svolgimento del commercio itinerante

- 1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
- 3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico-sanitarie.
- 4. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 27 – Rappresentanza cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 28 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Sanzioni

- 1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
- 2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro. E' punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
- 3. Chi incorre in 3 violazioni al presente regolamento, nel corso dell'anno solare, come sanzione accessoria verrà sospeso dal mercato per una giornata che cadrà il primo giorno utile dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio.

Art. 30 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni nel dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 31 – Rinvio a disposizione di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n.10.

Art. 32 – Campo di applicazione del presente regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano al mercato di Vigodarzere e ai posteggi isolati.

Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.